

INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA E CONTACT TRACING IN AMBITO LAVORATIVO

La ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) è una componente chiave delle strategie di prevenzione e controllo del COVID-19. L'obiettivo è identificare rapidamente i casi secondari e prevenire l'ulteriore trasmissione dell'infezione. Si svolge attraverso 3 fasi: 1) identificazione delle persone esposte all'infezione SARS-CoV-2 o sospetto variante; 2) colloquio con i contatti, per valutare i sintomi e il rischio, e fornire istruzioni sui comportamenti da tenere; 3) monitoraggio per 14 giorni dopo l'ultima esposizione, per verificare l'eventuale insorgenza di sintomi e identificare rapidamente i casi secondari, isolarli e trattarli.

Si chiede la collaborazione delle aziende, tramite il Medico competente, ove presente, per la fase 1) **identificazione delle persone esposte al caso infetto (Contatti) e la corretta mappatura degli stessi all'interno dell'azienda.**

Visto il rapido diffondersi delle varianti anche in provincia di Bergamo, si adotta il principio di massima cautela nell'effettuare il rintraccio dei contatti per limitare prima possibile la diffusione, pertanto nell'attività di contact tracing si procede come di seguito descritto.

A. SOGGETTI POSITIVI A TAMPONE (antigenico* e/o molecolare) E CON SOSPETTO VARIANTE NEI SEGUENTI CASI:

- **PERSONE IN ARRIVO DA PAESI CON ALTA INCIDENZA** di varianti SARS-CoV-2 o con residenza/domicilio in Comuni/aree ad alto rischio
- Risultato del tampone molecolare con **RISCONTRO DI ANOMALIA DEL GENE S DA TIPIZZARE;**
- **CONTATTO STRETTO** di caso positivo variante Covid con diagnosi **accertata** (confermata da laboratorio);
- **INFEZIONE** in soggetti vaccinati con entrambe le dosi;
- **REINFEZIONI O CASI RIPOSITIVIZZATI** dopo 90 giorni dalla precedente infezione;
- **CLUSTER AZIENDALI.** In epidemiologia si intende per cluster un gruppo di casi, più o meno limitato, di una stessa patologia, verificatisi in una data zona e periodo. Non sempre i casi sono correlabili tra loro e le indagini epidemiologiche cercano proprio la relazione tra i casi. Nel contesto epidemiologico attuale, si individuano come cluster, le situazioni caratterizzate da evidenza, quasi contemporanea o in rapida successione, di 2 o più lavoratori **positivi sintomatici** nello stesso reparto/azienda/luogo di lavoro oppure il riscontro di più soggetti **positivi asintomatici** tra i lavoratori che operano nello stesso reparto/azienda/luogo di lavoro sottoposti a screening aziendale nello stesso periodo di tempo. È necessario analizzare il cluster, per valutare la catena di trasmissione e/o l'efficacia di strategie di contenimento dell'infezione.

In tutti i casi sopra elencati **si procede alla ricerca retrospettiva dei contatti ad alto rischio e a basso rischio** risalendo a 14 gg prima dell'insorgenza dei sintomi del caso indice (primo caso sintomatico cronologicamente individuato) o di esecuzione del tampone, se il caso è asintomatico;

B. ALTRI CASI POSITIVI

- casi positivi che si riscontrano isolatamente in azienda o in successione con intervalli di tempo superiori alle tre settimane;
- casi che pur manifestandosi in un'azienda nello stesso periodo, non presentano alcuna correlazione tra loro (esempio: impiegato e operaio di reparto che operano in siti aziendali separati e l'indagine epidemiologica accerta l'assenza di qualsiasi tipo di contatto tra i due, ad alto e a basso rischio). In questi casi si procede alla ricerca retrospettiva dei contatti stretti (ad alto rischio) con esposizione al singolo caso, partendo dalle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi (o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico).

DEFINIZIONE DELL'ESPOSIZIONE

<u>CONTATTO AD ALTO RISCHIO</u>	<u>CONTATTO CASUALE</u> <u>(esposizione a basso rischio)</u>
<ul style="list-style-type: none">▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)	
<ul style="list-style-type: none">▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, <u>in assenza di DPI idonei o mal indossati.</u>▪ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 <u>senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei</u>▪ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.	<ul style="list-style-type: none">▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;▪ <u>una persona che si è trovata in un ambiente chiuso</u> (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) <u>con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti (anche se con DPI).</u>▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, <u>provvisto di DPI raccomandati;</u>▪ persona che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; (anche se con DPI).▪ tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19. (anche se con DPI).

PER I CASI POSITIVI L'ATS EMETTE UN PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO

L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

CASI POSITIVI ASINTOMATICI

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

CASI POSITIVI SINTOMATICI

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, **in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana** (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), **potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Questo criterio può essere modulato dai medici curanti/specialisti, tenendo conto dello stato immunitario del soggetto (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

In merito al rientro in servizio dei lavoratori covid + a lungo termine, l'ATS di Bergamo si basa sulle indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Lombardia:

- Circolare Min Sal 0032850-12/10/2020 - COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena - per i "Casi positivi a lungo termine", prevede che: <<le persone che pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. >>
- Nota circolare della DIREZIONE GENERALE WELFARE - Protocollo G1.2020.0034843 del 19/10/2020 prevede che : <<l'isolamento del positivo termina 21 giorni dalla data di esecuzione del 1° tampone positivo, **con almeno l'ultima settimana in assenza di sintomi**>>

Al termine del periodo di isolamento, se non si rilevano sintomi nell'ultima settimana, viene emesso dalla nostra ATS un certificato che consente al soggetto di riprendere sia la vita sociale che lavorativa. Sul certificato è riportata la seguente dicitura <<*Il presente certificato dovrà essere presentato a cura del lavoratore al medico competente aziendale ai fini del reintegro progressivo (ai sensi dell'allegato 12 DPCM) in quanto tale certificazione viene rilasciata in luogo della precedente "certificazione medica attestante la avvenuta negativizzazione" secondo le modalità previste prima del 12 ottobre*>>.

Il Medico Competente potrà pertanto valutare le modalità per procedere al reintegro progressivo del lavoratore, prevedendo, se del caso, anche l'effettuazione del tampone prima

del rientro in servizio, se previsto dal protocollo di sorveglianza sanitaria, predisposto sulla base della valutazione dei rischi.

Ovviamente la certificazione di fine isolamento rilasciata da ATS non esonera il lavoratore dall'utilizzo scrupoloso e corretto del dispositivo anti-contagio (mascherina chirurgica) e dal rispettare tutte le misure di prevenzione previste in questa fase dell'epidemia (distanziamento, igiene delle mani ecc...)>>

PER I CONTATTI L'ATS EMETTE UN PROVVEDIMENTO DI QUARANTENA


La quarantena consiste nella restrizione dei movimenti di persone sane ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, per la durata del periodo di incubazione, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Non potendo escludere con ragionevole certezza la presenza di positività a varianti del Virus Sars CoVi2, si adotta il principio di massima cautela, pertanto per tutti i contatti (di variante e no).

SI PREVEDE UN PERIODO DI QUARANTENA DI 14 GIORNI + TAMPONE MOLECOLARE A FINE PERIODO. Il lavoratore resterà in quarantena fino all'esito negativo del tampone effettuato al 14° giorno. È necessario comunicare ai <<contatti>> l'importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.

Nel caso il <<contatto>> dovesse presentare sintomi durante il periodo di quarantena, andrà sottoposto subito a tampone molecolare/test antigenico e sarà posto in isolamento con specifico provvedimento.

Flow chart indagine epidemiologica e tracciamento contatti



ESONERO DALLA QUARANTENA

È previsto per alcune categorie di lavoratori, (operatori sanitari/sociosanitari, personale di laboratorio con manipolazione campioni covid-19 e soggetti adibiti a servizi pubblici essenziali¹).

ESEMPIO: un operatore sanitario/sociosanitario che fornisce assistenza diretta in ambito lavorativo ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 oppure un soggetto adibito a **servizi pubblici essenziali**, provvisto di DPI raccomandati, è **considerato contatto a basso rischio**.

A tali operatori non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria.

Il medesimo operatore sospende l'attività lavorativa e viene posto in isolamento nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo al tampone.

Si precisa che per tali lavoratori, l'esonero si applica solo per consentire il proseguimento dell'attività lavorativa pertanto, l'operatore sanitario/sociosanitario oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni per la ricerca CoVID oppure il lavoratore adibito a servizi pubblici essenziali, che risulta contatto stretto di caso, qualora asintomatico, è sottoposto a quarantena (invio del provvedimento), **non è sospeso dall'attività lavorativa** ma è sottoposto ad un **rigoroso monitoraggio sanitario attivo (sorveglianza sanitaria)** caratterizzato da:

- rilevazione anamnestica sintomi suggestivi per CoviD-19 a cadenza quotidiana;
- effettuazione di test antigenico al giorno 0, giorno 5 e giorno 10 + tampone molecolare al giorno 14,
- il medesimo operatore sospende l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo.

Inoltre, durante il periodo di sorveglianza attiva, che coincide con il tempo della quarantena, sono tenuti a rispettare la quarantena nelle restanti parti della giornata, ovvero nel tempo extra lavorativo.

Riferimenti utili per approfondimenti:

- Filia A, Urdiales AM, Rota MC. *Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19. Versione del 25 giugno 2020*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 53/2020).
- Circolare Ministero della Salute 18584-29/05/2020 - OGGETTO: ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni.
- Circolare Ministero della Salute 705-08/01/2021 - OGGETTO: Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.

¹ Per la definizione di **servizi pubblici essenziali**, si fa riferimento alla L. 12 giugno 1990, n. 146 e si tratta primariamente di operatori dei servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale.

- Circolare Ministero della Salute 644-08/01/2021- OGGETTO: Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio.
- Circolare Ministero della Salute 5616-15/02/2021 - OGGETTO: Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2.
- Circolare Ministero della Salute 3787-31/01/2021- OGGETTO: Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo.
- Circolare Ministero della Salute 6667-22/02/2021 - OGGETTO: Risposta a quesiti posto dalle Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia in merito all'applicazione della circolare 0003787-31/01/2021-DGPRES-DGPRES-P recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo"